



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

LINEE GUIDA PER LE STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA (AREE DIRIGENZIALI , DIPARTIMENTI E CENTRI)

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI TRAMITE CONVENZIONI CONSIP O CENTRALI DI COMMITTENZA REGIONALI AI SENSI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016) stabilisce:

- al comma 510, che le *"Amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art.26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488¹, stipulate da Consip spa, ovvero da centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza delle caratteristiche essenziali"*²;
- al comma 512, che *"Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite*

¹ art.26 comma 3. Legge 23 dicembre 1999 n. 488

3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

² art. 1 comma 449 Legge 296/2006

Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli [articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e **le istituzioni universitarie**, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, **sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro**. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

(comma modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.”;

- al comma 513 ha demandato all’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) di predisporre il **Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato**. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l’elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica;
- al successivo comma 514 ha previsto che: **“ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l’Agid per l’acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l’aggregazione della domanda funzionale all’utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni”;**
- al comma 516, infine, ha previsto, con esclusivo riferimento agli acquisti informatici, che: **“ Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Agid”.**

La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

MODALITÀ OPERATIVE

Prima di procedere a qualsiasi acquisto la Struttura è tenuta a verificare se il bene da acquistare è presente tra le Convenzioni CONSIP

<https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/programma/strumenti/Convenzioni.html>

o tra le Convenzioni della Centrale di Committenza Regionale INTERCENTER

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni>

1) PRESENZA DI CONVENZIONI ATTIVE IN CONSIP O IN ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA.

Nel caso di convenzioni attive in Consip o in altre Centrali di Committenza, è fatto obbligo alle Strutture di procedere con le seguenti modalità:

ACQUISTO DI ALTRI BENI E SERVIZI: acquisizione del bene o servizio tramite la Convenzione CONSIP o INTERCENTER

Fanno eccezione le postazioni di lavoro fisse destinate al Personale Tecnico Amministrativo.

In questo caso la fornitura sarà a carico dell'Area Sistemi Informativi che provvederà anche all'installazione delle stesse.

Le modalità e la tipologia di materiale fornito saranno a breve disponibili su di una pagina web appositamente creata .

2) IL BENE O SERVIZIO DA ACQUISTARE NON E' PRESENTE TRA LE SUDETTE CONVENZIONI SI DEVE PROCEDERE ALL'ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i³.

³ art. 1 comma 450 L. 296/2006 e s.m.i

Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'[articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/mercatoElettronico.jsp?orderBy=iniziativa&sort=asc&pagina=1&_element=paginazione&adfggen.menuId=2

Le autorizzazioni agli acquisti di beni e servizi in via autonoma, in assenza di valide Convenzioni in CONSIP o nelle centrali di committenza regionali, non sono necessarie se le categorie merceologiche **non sono presenti** nelle convenzioni stesse. Sicché le amministrazioni interessate dovranno utilizzare il Me.Pa. in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, per le acquisizioni di beni e servizi sotto soglia comunitaria (fissata dal 01/01/2016 in € 209.000 [Regolamento Commissione europea 24/11/2015 n. 2015/2170](#)).

Questa conclusione non esime, però, dall'obbligo di verificare la sussistenza o meno della convenzione e di darne conto nei provvedimenti finalizzati all'attivazione della gara in via autonoma.

Si deve ritenere che in sede di deliberazione a contrattare sia necessario dare atto dell'inesistenza delle convenzioni, attraverso una specifica formula del seguente tenore: "visto l'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018, e rilevato che alla data di adozione del presente provvedimento **non risultano attive convenzioni** aventi ad oggetto il bene/servizio da acquisire né presso Consip spa, né presso la centrale di committenza attiva nella regione, come risulta dalla stampa (cartacea o su file) dell'elenco delle convenzioni attive presso detti soggetti elaborato in data odierna e conservato agli atti o nei data base di archivio dell'ente), sicché è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti".

L'avvio della procedura di gara in via autonoma consente di giungere fino all'aggiudicazione definitiva, anche laddove, nelle more, dovessero attivarsi convenzioni da parte della Consip o delle centrali di committenza regionale. Infatti, l'ordinamento deve salvaguardare l'affidamento dell'operatore economico nella legittimità dell'operato della pubblica amministrazione, la quale non può esporlo a vuoti ad oneri organizzativi ed operativi, quali quelli necessari a partecipare ad una gara pubblica per l'affidamento di appalti di servizi.

Del resto, laddove nelle more della procedura di gara intervenisse una convenzione Consip o di altra centrale di committenza regionale migliorativa delle condizioni contrattuali previste dalla gara avviata in via autonoma, si deve ricordare l'operatività dell'articolo 1, comma 13, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, ai sensi del quale "Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del

decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

(comma modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'[art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015](#), poi dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 10 del 2016)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3 comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20".

3) IL BENE O SERVIZIO DA ACQUISTARE E' PRESENTE TRA LE SUDETTE CONVENZIONI MA NON E' IDONEO AL SODDISFACIMENTO DELLO SPECIFICO FABBISOGNO DELL'AMMINISTRAZIONE PER MANCANZA DELLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI - autorizzazioni ai sensi dell'art. 1, comma 510 e comma 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Considerato che per i Dipartimenti e i Centri, in quanto centri autonomi di gestione, l'organo di vertice è il Direttore del Dipartimento/Centro in quanto organo amministrativo di vertice della struttura, il soggetto che richiede l'acquisto **al di fuori delle Convenzioni Consip/Intercenter** dovrà motivare al Direttore in modo adeguato la richiesta di deroga come sotto indicato. Qualora il Direttore del Dipartimento/Centro ritenga congrue le motivazioni, potrà autorizzare l'acquisto inviando detta autorizzazione alle competenti autorità.

Nel caso si tratti di acquisti di beni e servizi effettuati entro i limiti del vigente Regolamento di Ateneo "Spese per lavori, servizi e forniture in economia" dalle Aree Dirigenziali competenti, l'autorizzazione alla procedura in via autonoma avanzata dal soggetto richiedente sulla base delle motivazioni espresse nei termini sotto riportati, sarà data dal Dirigente d'Area.

Nel caso in cui si tratti di acquisti effettuati tramite gare da approvarsi da parte del CdA, l'autorizzazione alla procedura in via autonoma sarà data dal medesimo organo sulla base delle motivazioni e delle giustificazioni espresse nei punti sotto riportati.

Il soggetto richiedente l'acquisto, nello svolgere le necessarie valutazioni istruttorie e procedurali, deve adeguatamente motivare e giustificare la richiesta di autorizzazione alla procedura autonoma in quanto "l'oggetto della convenzione non è capace di soddisfare i fabbisogni dell'Ente, per carenza delle sue caratteristiche essenziali" nei seguenti termini:

- indicare i fabbisogni specifici della struttura e qualsiasi altro elemento qualificante
- esporre una scheda tecnica dettagliata che dia conto di come le specifiche caratteristiche ivi previste siano capaci di soddisfare al 100% i fabbisogni manifestati
- dimostrare, dal confronto tra le caratteristiche della scheda tecnica interna e i contenuti delle convenzioni attive, che queste ultime non soddisfano tutti i fabbisogni o non li soddisfano al 100%



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

- specificare quali tra i fabbisogni implicino prestazioni contrattuali da considerare “caratteristica essenziale” ai fini del loro soddisfacimento.

A seguito dell'autorizzazione di acquisto in deroga le Strutture dovranno procedere come segue:

1. L'atto, contenente l'autorizzazione all'acquisto in deroga sarà inviato dalla Struttura alla Corte dei Conti (secondo quanto previsto dal comma 510 dell'art.1 delle legge di stabilità 2016).
emiliaromagna.controllo@corteconticert.it
2. L'atto, contenente l'autorizzazione all'acquisto in deroga di **materiale informatico e di connettività** sarà inviato dalla Struttura all'ANAC e all'AGID.

L'autorizzazione, ha valenza di atto endoprocedimentale, volto a rendere ulteriormente procedibile l'iter per l'acquisizione del bene o servizio da parte del soggetto richiedente. Pertanto, la responsabilità di eventuali rilievi che dovessero pervenire dalla Corte dei Conti o dall'ANAC o dall'AGID in relazione alle richieste di autorizzazione alla procedura autonoma ricadrà sui soggetti richiedenti l'acquisto.